

Circolare n. 2324/Studi

Roma, 30 giugno 2005

Agli uffici ENAS

Alle unioni territoriali del lavoro UGL

*Alle federazioni nazionali UGL
interessate*

Alla segreteria generale UGL

LORO SEDI

OGGETTO: - **Diritto al congedo per l'assistenza ai familiari disabili.**
- **Estensione ai fratelli ed alle sorelle conviventi (Sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005).**


Per opportuna conoscenza e documentazione in allegato si trasmette copia della sentenza richiamata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2005, n. 25 – 1^a serie speciale.

Al riguardo si evidenzia che con la sentenza in esame è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 51/2001 (circolare n. 2120/2001),

“.....nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori sono impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili”.

In conseguenza, il diritto ad usufruire dei congedi in questione è esteso - qualora ne ricorrano le condizioni - ai fratelli ed alle sorelle conviventi con il disabile avente necessità di assistenza.

IL DIRIGENTE
(Federico Orfei)



Allegati: citati.

N. 233

Sentenza 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Disabile - Fratelli o sorelle conviventi - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza - Fruizione consentita nel solo caso di scomparsa dei genitori e non anche per inabilità totale degli stessi - Irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza dell'8 luglio 2004 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra M.C. e l'INPS, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l'8 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

Il giudice rimettente premette in fatto di essere investito dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, del congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), dall'art. 4-bis della legge 8 marzo 2000,

ha così consentito il riconoscimento in capo ai portatori di handicap di diritti e di provvidenze economiche, la cui mancata previsione normativa si è reputata non conforme a Costituzione, risolvendosi in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione (sentenze n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999).

L'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile è stato posto in rilievo nella sentenza n. 350 del 2003 — in tema di concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante — nella quale si è affermato che la salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante può essere notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che «in questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità».

2.3. — La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si iscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia — che nella specie ha altresì diritto ad assistenza — esclude che possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi.

Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato. È dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

Il Presidente e redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA